

Codice DB1202

D.D. 2 febbraio 2011, n. 16

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Germagnano. Art. 60 del D.P.R. 753/80. Richiesta di autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., relativa al fabbricato distinto al C.T. al Foglio 5, mappale 34, di proprietà del Sig. POGGIO Stefano. Parziale autorizzazione.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, al Sig. POGGIO Stefano, in qualità di comproprietario, la deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per la ristrutturazione e riqualificazione energetica del fabbricato distinto al C.T. del Comune di Germagnano al foglio 5, mappale 34, mediante posa di pannelli solari-termici sulla falda di copertura con realizzazione di botola per ispezione e manutenzione, e sostituzione degli infissi esistenti, con trasformazione in porta della finestra posta al piano terreno, sul prospetto ovest dell'edificio, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 26/07/2010.

di non autorizzare, al Sig. POGGIO Stefano, in qualità di comproprietario, la deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 per la realizzazione di un nuovo locale in ampliamento al suddetto fabbricato, previsto ad una distanza minima di m 23,00 misurata dal bordo della massicciata ferroviaria, in quanto tale intervento, non ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2, lett. b), del Regolamento regionale n. 16/R del 28/12/2006.

che il Richiedente deve mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, i Richiedenti, anche tramite il Direttore dei lavori, dovranno dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Tommaso Turinetti